



Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona
“Del Campana Guazzesi”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana
n. 15 del 24/01/2006

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 20 del 16.12.2008

INDICE

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO APPLICATIVO.....	2
ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI.....	2
ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTI, LIMITI E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	2
ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'	3
ARTICOLO 5 – DISCIPLINARE DI INCARICO	3
ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.....	3

Art. 1 – Finalità e ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, allo scopo di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento e consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni temporanee che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio; incarichi di ricerca; consulenze; altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).

Art. 2 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche), nonché agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, oppure riguardanti la salute e l'incolumità delle persone e la sicurezza della struttura.
2. E' possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione, e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di affidamento con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'amministrazione dimostri di avere la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Art. 3 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione di conferimento dell'incarico.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità

1. Il direttore individua le professionalità predisponendo di norma un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'Azienda, per 20 (venti) giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. Il direttore procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il direttore ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.

Art. 5 – Disciplinare d'incarico

1. Il direttore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente.

Art. 6 – Pubblicazione degli incarichi

I provvedimenti relativi ad incarichi di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni devono essere pubblicati sul sito web istituzionale di questa Azienda, riportando i seguenti dati: gli estremi della determinazione del direttore e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
